

PRONTUARIO PER MINI CORSO

TEMPI DI GUIDA E DI RIPOSO CON ALLEGATA RELATIVA TABELLA SIA PER TEMPI CHE PER INFRAZIONI

**Art. 174 del Codice della Strada modificato dalla Legge 120 del 29/07/2010 in vigore dal 13/08/2010
Regolamento CEE 561/06 del 15.03.2006 che ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento CEE
3820/85**

REGOLAMENTO CEE 561/2006

ARTICOLO 174 Cds

ARTICOLO 202 Cds

ARTICOLO 195 Cds

REGOLAMENTO CEE 561/2006

DEFINIZIONI:

- **INTERRUZIONE** – OGNI PERIODO IN CUI IL CONDUCENTE NON PUO' GUIDARE O SVOLGERE ALTRE MANSIONI, E CHE SERVE UNICAMENTE PER IL SUO RIPOSO.
- **ALTRE MANSIONI** – ATTIVITA' LAVORATIVE DIVERSE DALLA GUIDA, NELL'AMBITO O AL DI FUORI DEL SETTORE DEI TRASPORTI.
- **RIPOSO** – OGNI PERIODO **ININTERROTTO** DURANTE IL QUALE IL CONDUCENTE PUO' DISPORRE LIBERAMENTE DEL SUO TEMPO.
- **PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO** – E' IL PERIODO GIORNALIERO DURANTE IL QUALE IL CONDUCENTE PUO' DISPORRE LIBERAMENTE DEL SUO TEMPO E SI DIVIDE IN **PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO REGOLARE** E **PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO RIDOTTO**.
- - **Periodo di riposo giornaliero regolare:**
 - Ogni tempo di riposo **ininterrotto di almeno 11 ore**, in alternativa è considerato regolare un periodo di riposo giornaliero diviso in due periodi, il **primo** dei quali di almeno **3 ore** senza interruzione, ed il secondo di almeno **9 ore** senza interruzione.
- - **Periodo di riposo giornaliero ridotto:**
 - Ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno **9 ore**, ma inferiore a 11, per cui un periodo di riposo di 10 ore e 59 minuti, è considerato un periodo di riposo giornaliero ridotto !!!!!!!.
- **PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE** – periodo durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo, che può essere **regolare o ridotto**.
- -
- **Periodo di riposo settimanale regolare** – ogni tempo di riposo di almeno 45 ore.
- - **Periodo di riposo settimanale ridotto** – ogni tempo di riposo inferiore a 45 ore, ma di almeno 24 ore continuative.
- **PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO** – il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente, oppure tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale.
- **PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE** – il periodo passato complessivamente alla guida nel corso di una settimana.

- **Articolo 6 regolamento CEE 561/06** – il periodo di guida giornaliero non deve superare **9 ore**.
- Il periodo di guida giornaliero può tuttavia essere esteso a **10 ore**, non più di **due volte** nell'arco di una settimana.
- Il periodo di guida settimanale non deve superare **56 ore**, e non deve superare l'orario di lavoro massimo di cui alla Direttiva 2002/15/CE, che disciplina l'organizzazione dell'orario di lavoro per l'autotrasporto.
- La direttiva 2002/15/CE, che si applica dal 23 marzo 2009, anche ai lavoratori autonomi, prevede che la durata media della settimana lavorativa non sia superiore a 48 ore.
- Tuttavia, la durata massima della settimana lavorativa può essere estesa a 60 ore, solo se nel periodo di 4 mesi la media delle ore di lavoro non supera il limite di 48 ore settimanali.
- La stessa direttiva definisce nel seguente modo l'orario di lavoro:
- -Nel caso di lavoratori mobili, (si intende per lavoratore mobile un lavoratore facente parte del personale che effettua spostamenti, compreso i tirocinanti e gli apprendisti, che è al servizio di un'impresa che effettua autotrasporto di passeggeri o di merci per conto proprio o di terzi), ogni periodo compreso tra l'inizio e la fine del lavoro durante il quale il lavoratore mobile è sul posto di lavoro, a disposizione del datore di lavoro ed esercita le sue funzioni o attività, ossia:
 - 1) la guida 2) il carico e lo scarico 3) la pulizia e la manutenzione tecnica del veicolo
 - 4) ogni altra operazione volta a garantire la sicurezza del veicolo, del carico o ad adempiere gli obblighi legali, le formalità amministrative di polizia, di dogana ecc.
- Sono esclusi dal computo dell'orario di lavoro i riposi intermedi, i periodi di riposo ed i tempi di disponibilità, fatte salve le clausole di indennizzo.
- Altre importanti definizioni introdotte dal regolamento 2002/15/CE, sono: le definizioni di **"notte"** (ogni periodo di almeno 4 ore consecutive, tra le 0.00 e le ore 7.00), e **"lavoro notturno"**, (ogni prestazione espletata durante la notte).
- Per concludere, il regolamento prevede tra l'altro che, qualora venga svolto un lavoro notturno, l'orario di lavoro giornaliero non superi le dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore.
- Il periodo di guida in un periodo di due settimane consecutive, non deve superare **90 ore**.
- Il conducente registra fra le (altre mansioni) i periodi di lavoro come sopra definiti, e quelli trascorsi alla guida di veicoli che non hanno l'obbligo del crono tachigrafo es patente B, ed i tempi di disponibilità.
- **Articolo 7 regolamento CEE 561/06** – Dopo un periodo di guida di 4 ore e mezza, il conducente osserva un'interruzione di almeno 45 minuti consecutivi, a meno che non inizi un periodo di riposo.
- Questa interruzione può essere sostituita da un'interruzione di almeno **15 minuti**, seguita da un'interruzione **di almeno 30 minuti**: le due interruzioni sono intercalate nel periodo di guida in modo da assicurare l'osservanza delle disposizioni di cui al primo comma.
- Esempio: 2 ore di guida. 15 min. di pausa, 2 ore di guida 30 minuti di pausa, ulteriore guida di 4 ore e 30 minuti, in questo caso abbiamo rispettato entrambe le condizioni, e cioè le interruzioni intercalate nelle prime 4 ore e 30 minuti, ed il periodo di guida ininterrotto di 4 ore e 30 minuti nella seconda fase di guida.

- Ovviamente, il giorno in cui si intende guidare 10 ore, dovranno essere effettuate o due pause di 45 minuti ciascuna dopo 4 ore e 30 minuti di guida, oppure due un'interruzioni di almeno **15 minuti**, seguita da un'interruzione **di almeno 30 minuti**, nell'arco dei due periodi di guida di 4 ore e 30 minuti, seguiti dalla guida dell'ultima ora.
- **Articolo 8 regolamento CEE 561/06** – I conducenti devono aver effettuato **un nuovo periodo di riposo giornaliero** nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.
- Se la parte di riposo giornaliero effettuata entro le 24 ore è di almeno 9 ore ma inferiore a 11, è considerato un riposo giornaliero ridotto, per cui, se il riposo giornaliero inizia dopo 13 ore ed un minuto dall'inizio dell'attività lavorativa, anche se il riposo si protrarrà per oltre 11 ore ininterrotte, sarà considerato riposo giornaliero **ridotto !!!!!!!**, **infatti non avremo completato le 11 ore di riposo nell'arco delle 24 ore.**
- I conducenti non possono effettuare più di tre periodi di riposo giornaliero ridotto tra due periodi di riposo settimanale, vale a dire non più di tre volte in una settimana.
- Nel caso di multi presenza, i conducenti devono avere effettuato un riposo giornaliero di almeno 9 ore nell'arco di 30 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale.
- Il tempo trascorso a bordo di un veicolo in movimento, nel caso di multi presenza, è considerato tempo di disponibilità.
- Riposo settimanale: nel corso di due settimane consecutive, i conducenti devono effettuare due periodi di riposo regolare, (45 ore), oppure un periodo di riposo regolare ed uno ridotto (24 ore), tuttavia la riduzione è compensata da un tempo di riposo equivalente entro la terza settimana successiva.
- Il periodo di riposo settimanale comincia al più tardi dopo 6 giorni dal termine del precedente periodo di riposo settimanale.
- Qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di almeno 9 ore, vale a dire $24 + 9 = 33$ ore totali ininterrotte, per compensare un periodo di riposo settimanale ridotto.
- I periodi di riposo giornaliero o settimanale ridotti possono essere effettuati nel veicolo, a condizione che sia munito di cuccetta e sia in sosta.
- La direttiva 561/06 definisce settimana il periodo di tempo compreso tra le 00.00 di lunedì e le ore 24.00 di domenica, nel caso in cui un periodo di riposo settimanale cada in due settimane, esempio domenica e lunedì, lo stesso, potrà essere conteggiato in una delle due, ma non in entrambe.
- **ARTICOLO 9 regolamento CEE 561/06**, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave o un traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo **regolare**, può durante tale periodo effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un'ora. E' considerato riposo giornaliero regolare se il conducente dispone di una branda od una cuccetta.
- Il tempo impiegato dal conducente per recarsi sul luogo in cui prende in consegna un veicolo, o per ritornarsene se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede del datore di lavoro, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che non si trovi a bordo di un treno o di un traghetto ed abbia a disposizione una branda od una cuccetta.
- Questo periodo di tempo, anche se alla guida di veicoli non rientranti nel campo di applicazione della direttiva 561/2006, è considerato "altre mansioni".

- **ARTICOLO 12 regolamento CEE 561/06** – A condizione di non compromettere la sicurezza stradale e per poter raggiungere un punto di sosta appropriato, il conducente può derogare alle disposizioni degli articoli da 6 a 9 nei limiti necessari alla protezione della sicurezza delle persone, del veicolo e del suo carico.
- Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell'apparecchio di controllo, nel tabulato dell'apparecchio di controllo o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni, al più tardi nel momento in cui raggiunge il punto di sosta appropriato.
- **ARTICOLO 19 regolamento CEE 561/06** Gli stati membri stabiliscono le sanzioni applicabili in caso di infrazioni del presente regolamento e del regolamento CEE 3821/85 e adottano i provvedimenti necessari.
- Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
- Uno stato membro autorizza le autorità competenti a infliggere una sanzione a un'impresa e/o conducente per un'infrazione al presente regolamento rilevata sul suo territorio e per la quale non sia già stata imposta una sanzione, anche qualora detta infrazione sia stata commessa sul territorio di un altro paese membro o di un paese terzo.
- **ARTICOLO 20 regolamento CEE 561/06** Il conducente conserva le prove fornite da uno stato membro relative a sanzioni o all'avvio di procedimenti per un periodo di tempo sufficiente ad evitare che la medesima infrazione sia soggetta ad una ulteriore sanzione o procedimento.
- **ARTICOLO 21 regolamento CEE 561/06** Se l'infrazione è tale da ritenere compromessa la sicurezza stradale, può disporre il fermo del veicolo fino alla rimozione della causa della violazione, così come può ritirare i documenti di circolazione e la patente di guida del conducente, ed imporre un eventuale periodo di riposo giornaliero.
- **ARTICOLO 26 regolamento CEE 561/06** L'impresa conserva i fogli di registrazione e i tabulati, in ordine cronologico e in forma leggibile per un periodo di almeno un anno dalla data di utilizzazione e ne rilascia una copia ai conducenti interessati che ne facciano richiesta, così come le copie dei dati scaricati dalle carte del conducente, oltre ovviamente agli agenti incaricati del controllo.
- Nel caso in cui, la carta del conducente sia danneggiata, non funzioni o sia smarrita, il conducente deve:
 - - all'inizio del viaggio, stampare le indicazioni del veicolo guidato, inserendo su tale tabulato:
 - 1 – i dati personali (nome, numero della carta del conducente o della patente) e la firma del conducente;
 - 2 - i periodi di “altre mansioni” ed i “tempi di disponibilità”;
 - Al termine del viaggio, stampare le informazioni relative ai periodi di tempo registrati dall'apparecchio di controllo, registrare i periodi di altre mansioni, disponibilità e riposo, e riportare sul documento i dati identificativi del conducente (nome, numero della carta del conducente o della patente) e la firma del conducente.
- Il conducente, deve essere in grado di presentare su richiesta degli organi di controllo i seguenti documenti:
 - Il foglio di registrazione della giornata in corso e quelli utilizzati nei 28 giorni precedenti, oppure la carta del conducente ed eventuali fogli di registrazione, se la guida ha interessato veicoli muniti di cronotachigrafo analogico e tachigrafo digitale, ed ogni registrazione manuale o tabulato dello stesso periodo (28 giorni precedenti).
- In caso di smarrimento o danneggiamento della carta del conducente, è consentita la guida come sopra riportato per non oltre 15 giorni, entro i quali, occorre sporgere eventuale denuncia di smarrimento e richiedere il duplicato alla CCIAA.

ARTICOLO 174 CODICE DELLA STRADA

- **La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose e i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE N° 561/2006.**
- **4° comma – il conducente che supera i periodi di guida del regolamento CE N° 561/2006, è soggetto ad una sanzione da euro 38 ad euro 152, chi non rispetta le disposizioni relative ai tempi di riposo giornaliero, è soggetto ad una sanzione da 200 ad 800 euro, in entrambi i casi non è previsto una decurtazione di punti.**
- **5° comma – se l'infrazione supera il 10% dei periodi massimi di guida è prevista una sanzione pecuniaria da euro 300 ad euro 1200 e la decurtazione di 2 punti, se l'infrazione riferita al tempo minimo di riposo giornaliero supera il 10%, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 350 ad euro 1400 e la decurtazione di 5 punti.**
- **6° comma – se l'infrazione supera il 20% dei periodi massimi di guida o di riposo giornaliero, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 400 ad euro 1600 e la decurtazione di 10 punti.**
- **7° comma – per il conducente che non rispetta per oltre il 10% fino al 20% il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 250 ad euro 1000 e la decurtazione di 1 punto, per il conducente che non rispetta per oltre il 10% fino al 20% il limite minimo dei periodi di riposo settimanale, è prevista una sanzione pecuniaria da euro 350 ad euro 1400 e la decurtazione di 3 punti, se l'infrazione supera il 20% è prevista una sanzione pecuniaria da 400 a 1600 euro, e la decurtazione di 2 punti se l'infrazione riguarda i tempi di guida e 5 punti se riguarda i tempi di riposo, (importantissimo constatare che il mancato rispetto fino ad un massimo del 10% del riposo settimanale non prevede sanzioni di alcun genere.**
- **8° comma – il conducente che durante la guida non rispetta le interruzioni (pause), è soggetto ad una sanzione da euro 155 ad euro 620 ed alla decurtazione di 2 punti.**
- **11° comma – per le violazioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 oltre alle sanzioni sopra riportate, è previsto il ritiro della patente del conducente e gli viene intimato di non proseguire il viaggio se non dopo avere effettuato i prescritti periodi di interruzione o riposo, ed il veicolo dovrà essere condotto in un idoneo luogo per la sosta, trascorso tale periodo i documenti verranno restituiti.**
- **Chi circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio, è punito con la sanzione pecuniaria da euro 1769 ad euro 7078, e con il ritiro immediato della patente di guida.**
- **Comma 13 – Per le violazioni delle norme del presente articolo, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.**
- **Comma 14 – l'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE 561/06, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 ad euro 1228 per ciascun dipendente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.**
- **Comma 18 – Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, commesse con veicoli adibiti al trasporto di persone o di cose in conto terzi, si applicano le disposizioni del comma 6 dell'articolo 5 del Dlg 22/12/2000 n° 395.**
- **Articolo 5 Dlg 22/12/2000 N° 395 Onorabilità - comma 6 – La persona che esercita la direzione dell'attività perde comunque il requisito dell'onorabilità, per infrazioni commesse dal lavoratore dipendente, nell'esercizio della propria attività, qualora il fatto che ha dato luogo alla violazione sia riconducibile a disposizioni o istruzioni impartite o ad omessa vigilanza con riferimento a più precedenti violazioni.**

ARTICOLO 202 CODICE DELLA STRADA

- La violazione degli articoli 142 (velocità) commi 9 (oltre 40 fino a 60 Km/h) e 9 bis (oltre 60 Km/h), 148 (sorpasso), 167 (sovraccarico superiore al 10% della massa complessiva), 174 commi 5, 6 e 7, commessa da un conducente titolare di patente di categoria C, C+E, D, D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto persone o cose, prevede il pagamento della sanzione pecuniaria in misura ridotta (vale a dire il minimo previsto), immediatamente nelle mani dell'agente accertatore.
- Chi ritiene di voler presentare un eventuale ricorso per contestare il verbale, è comunque tenuto a versare un importo pari alla metà del massimo a titolo di cauzione.
- La cauzione gli verrà eventualmente restituita dopo la pronuncia favorevole del Giudice che avrà esaminato il ricorso.
- In mancanza del pagamento in contanti, o della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino all'avvenuto pagamento, per un periodo non superiore a 60 giorni.

ARTICOLO 195 CODICE DELLA STRADA

- Comma 2 bis – Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 141 (velocità pericolosa), 142 (velocità), 145 (precedenza), 146 (violazione della segnaletica stradale), 149 (distanza di sicurezza tra veicoli), 154 (cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre), 174 (tempi di guida), 176 commi 19 e 20 (Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali), (comma 19 chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a), quando il fatto sia commesso sulle carreggiate, sulle rampe o sugli svincoli, è punito con la sanzione amministrativa da da euro 1.842 a euro 7.369), comma 20 chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, e 178 (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo), sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7, per infrazioni commesse dal 15.07.2009.

ALCUNI ESEMPI

- **Tempi di guida:** Guida 2 ore, pausa 15 minuti, ulteriore guida 2 ore, ulteriore pausa 30 minuti, possibilità di un ulteriore periodo di guida di 4 ore e 30 minuti ininterrotte, oppure un periodo di 4 ore e 30 minuti interrotto in due tempi come prima.
- Nel caso in cui sia necessario guidare un'ulteriore ora, ciò sarà possibile solo dopo una ulteriore pausa di 45 minuti se segue un periodo di guida ininterrotto di 4 ore e 30 minuti, oppure dopo le due pause frazionate di 15 e 30 minuti.
- **Riposo giornaliero:** il riposo giornaliero deve avvenire entro 24 ore dal termine del precedente riposo giornaliero o settimanale, e può essere regolare o ridotto, occorre sottolineare quanto segue:
- Es. inizio guida ore 6.30 termine guida ore 20,00, quindi attività lavorativa svolta oltre 13 ore, questo significa che non sarà possibile effettuare un riposo regolare entro le 24 ore, infatti dalle 20.00 alle 6.30 del mattino successivo ci sono 10,30 ore, ed anche nel caso in cui il riposo si protragga oltre le 11 ore consecutive, il riposo verrà considerato ridotto perché le 11 ore non sono trascorse entro le 24 dal termine del riposo precedente.
- Questo significa che la giornata lavorativa non potrà mai superare le 15 ore, perché in tal caso non sarebbe possibile effettuare il riposo ridotto di 9 ore consecutive entro le 24.
- Questo concetto è molto importante, considerato che i riposi settimanali ridotti, non possono essere più di 3 per settimana.
- **Riposo settimanale:** Il riposo settimanale, regolare (45 ore) o ridotto (24 ore) se interrotto nel limite massimo del 10%, non prevede alcuna sanzione, per cui ad esempio:
- - Riposo settimanale regolare – fine attività di guida sabato ore 12.00, 45 ore consecutive portano alle ore 9.00 del lunedì mattina, quindi non sarebbe possibile iniziare un nuovo periodo di guida prima di tale termine, ma considerato che esiste una tolleranza del 10% pari a 4 ore e 30 minuti, ciò significa che sarà possibile iniziare un nuovo periodo di guida alle ore 4,30 del mattino di lunedì, senza commettere alcuna infrazione e quindi senza incorrere in nessuna sanzione.
- - Riposo settimanale ridotto – tale periodo potrà essere ridotto a 21 ore e 36 minuti, senza commettere alcuna infrazione e quindi senza incorrere in nessuna sanzione.

ARTICOLO 174 Cds - Tempi di guida e di riposo

TABELLA

GUIDA E RIPOSI REGOLARI	INFRAZIONI	INFRAZIONI	INFRAZIONI
	fino al 10% sanzioni	>10% fino a 20% sanzioni	>20% sanzioni
guida giornaliera massimo 9 ore	fino a 9 ore e 54'	da 9 ore e 55' a 10 ore e 48'	oltre 10 ore e 48'
	38/152 euro	300/1200 euro 2 punti	400/1600 euro 10 punti
guida giornaliera 10 ore massimo 2 volte settimana	fino 11 ore	da 11 1' a 12 ore	oltre 12 ore
	38/152 euro	300/1200 euro 2 punti	400/1600 euro 10 punti
guida settimanale massimo 56 ore (4 x 9 + 2 x 10) = 56	fino a 61 ore e 36'	da 61 ore e 37' a 67 ore e 12'	oltre 67 ore e 12'
	38/152 euro	250/1000 euro 1 punto	400/1600 euro 2 punti
guida bisettiman. massimo 90 ore max. 34 se guidato 56 nella precedente	fino a 99 ore	da 99 ore e 1' a 108 ore	oltre 108 ore
	38/152 euro	250/1000 euro 1 punto	400/1600 euro 2 punti
Riposo giornaliero regolare 11 ore consecutive	fino a 9 ore e 54'	da 9 ore e 53' a 8 ore e 48'	minore di 8 ore e 48'
	200/800 euro	350/1400 euro 5 punti	400/1600 euro 10 punti
riferito a 11 ore * riferito a 12 ore ° Riposo giornaliero regol. 3 + 9 ore	fino a 9 ore e 54'	da 9 ore e 53' a 8 ore e 48'	minore di 8 ore e 48'
	fino a 10 ore 48'	da 10 ore e 47' a 9 ore e 36'	minore di 9 ore e 36'
	200/800 euro	350/1400 euro 5 punti	400/1600 euro 10 punti
* non rispettando le 3 ore il calcolo si riferisce a 11 ore ° non rispettando le 9 ore il calcolo si riferisce a 12 ore			
Riposo giornaliero ridotto 9 ore Max 3 volte alla settimana	fino a 8 ore e 6'	da 8 ore e 5' a 7 ore e 12'	minore di 7 ore e 12'
	200/800 euro	350/1400 euro 5 punti	400/1600 euro 10 punti
Riposo settimanale regolare min. 45 ore ininterrotte	fino a 40 ore e 30'	da 40 ore e 29' a 36 ore	minore di 36 ore
	<u>nessuna sanzione</u>	350/1400 euro 3 punti	400/1600 euro 5 punti
Riposo settimanale ridotto minimo 24 ore ininterrotte Recupero entro la terza settimana (21 + 9 ore)	fino a 21 ore e 36'	da 21 ore e 35' a 19 ore e 12'	minore di 19 ore e 12'
	<u>nessuna sanzione</u>	350/1400 euro 3 punti	400/1600 euro 5 punti